



UFE, CH-3003 Berna

Alle aziende elettriche

Vs. riferimento:
Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
Berna, 07.03.2014

Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione»

Gentili signore, egregi signori,

dal 1.1.2009 è operativa la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). Versando il "supplemento RIC" tutti i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi RIC. Attualmente il supplemento ammonta a 0,6 ct./kWh, di cui 0,5 ct./kWh sono destinati al finanziamento della RIC e 0,1 ct./kWh alla rinaturazione dei corsi d'acqua nei pressi delle centrali idroelettriche.

L'ordinanza sull'energia (OEn) descrive l'etichettatura dell'elettricità nell'appendice 4. Dal 2009 sull'etichettatura dell'elettricità deve figurare la riga «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel 2013 sono stati prodotti, nell'ambito della RIC, **1'388'873'568 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 2.4%**.

Per il 2013 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, sull'etichettatura dell'elettricità, la seguente riga (con relativa nota a piè di pagina):

| | totale | dalla Svizzera |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Elettricità che beneficia di misure di promozione¹ | 2,4% | 2,4% |

¹ **Elettricità che beneficia di misure di promozione: 44.5% forza idrica, 10.0% energia solare, 3.7% energia eolica, 41.8% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia**

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1 nell'appendice.

La rubrica «Vettori energetici non omologabili» può essere ridotta della percentuale del valore di «elettricità che beneficia di misure di promozione».



Maggiori informazioni in merito all'etichettatura dell'elettricità sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'energia (www.bfe.admin.ch – Temi – Approvvigionamento elettrico – Garanzie di origine ed etichettatura).

Secondo quanto disposto dall'ordinanza sull'energia (art. 1a cpv. 4 OEn), tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il loro rispettivo mix del fornitore su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine dell'anno civile seguente. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Swissgrid, ha allestito il sito web www.etichettatura-elettricit.ch. Sul vostro accesso online al sistema di garanzie di origine di Swissgrid (www.guarantee-of-origin.ch), potete registrare direttamente lì il vostro mix del fornitore, che sarà poi pubblicato automaticamente sul summenzionato sito web.

In caso di domande vi preghiamo di inviare un'e-mail a: kev-hkn@swissgrid.ch

Distinti saluti

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

